Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 29 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

Ministero del bilancio e della programmazione economica

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 236 DEL 29 AGOSTO 1983:

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1983, n. **15.**

Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **16.**

Rifinanziamento della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **17.**

Concessione di un contributo annuo al Circolo ricreativo ente regionale per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e assistenziali.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **18.**

Modifica della pianta organica dei posti e del personale dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **19.**

Modificazioni delle norme sull'ordinamento del servizio di archivio, protocollo e spedizione.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **20.**

Rimborso forfettario alla Rai dei costi sostenuti a tutto l'anno 1981 per la gestione degli impianti attivati in Valle d'Aosta, per la ricezione di programmi televisivi provenienti dall'area culturale francese.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **21.**

Rifinanziamento per l'anno 1983 delle leggi regionali: 16 giugno 1978, numeri 22, 23, 24 e 25, modificate dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 51; 24 agosto 1982, n. 43, concernenti l'adesione della Regione ai consorzi garanzia fidi fra gli albergatori, gli artigiani, gli industriali, i commercianti e gli agricoltori della Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **22.**

Integrazione e rifinanziamento della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **23.**

Approvazione di maggiore spesa per l'anno 1983 e seguenti, per l'erogazione, ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, della sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni di rappresentanza delle società cooperative della Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **24.**

Aumento della assegnazione annua di cui alla legge regionale 14 luglio 1982, n. 20, all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta per spese di funzionamento amministrativo.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **25.**

Aumento per l'esercizio 1983 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18: « Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno ».

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **26.**

Proroga della garanzia fidejussoria della Regione presso gli istituti e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **27.**

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del consorzio intercomunale di Roisan-Valpelline con sede in comune di Valpelline.

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n. **28.**

Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n. **29.**

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza e sanzioni amministrative in materia di pesca.

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n. **30.**

Proroga per l'anno 1983 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura.

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n. **31.**

Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale.

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1983, n. **32.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1983, n. **33.**

Nuove norme per lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti di energia idroelettrica.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1983, n. **34.**

Modificazione della legge regionale 15 luglio 1982, n. 29. Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento per l'inquadramento straordinario del personale già incaricato di prestazioni di lavoro in qualità di assistente. Modificazioni della pianta organica del personale dell'amministrazione regionale.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1983, n. **35.**

Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1983, n. **36.**

Finanziamento per l'anno 1983 per consentire l'ultimazione della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di protezione civile di cui alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 42.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1983, n. **37.**

Aumento limitatamente all'anno 1983, della spesa per l'applicazione della legge regionale 17 luglio 1981, n. 40, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1983, n. **38.**

Istituzione del Corpo regionale dei vigili del fuoco volontari.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1983, n. **39.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: « Ordinamento delle guide e portatori alpini in Valle d'Aosta ».

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1983, n. **40.**

Nuove norme concernenti l'indennità di residenza per disagiato servizio a favore di titolari di farmacie rurali.

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1983, n. **9.**

Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica.

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1983, n. **10.**

Contributo al Centro interregionale di studi e documentazione - Cinsedo.

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1983, n. **11.**

Approvazione dell'accordo concernente la costituzione, gestione e organizzazione del « Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - Cifda ».

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1983, n. **12.**

Delega alle province delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione sul territorio della Regione per veicoli eccezionali o nel caso di trasporti eccezionali.

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1983, n. **13.**

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, concernente l'ordinamento della formazione professionale.

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1983, n. **14.**

Integrazione alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 85, recante norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1983, n. **15.**

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali.

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1983, n. **16.**

Contributo per l'organizzazione in Belluno dell'Universiade invernale 1985.

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1983, n. **17.**

Istituzione di borse di studio per la frequenza del Collegio del mondo unito dell'Adriatico.

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1983, n. **18.**

Intervento straordinario a favore dell'Accademia olimpica di Vicenza per il completamento delle opere di ristrutturazione della villa Valmarana-Morosini di Altavilla Vicentina.

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1983, n. **19.**

Sottoscrizione di azioni della S.p.a. College Valmarana-Morosini.

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1983, n. **20.**

Modifica e integrazione alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 46: « Interventi per l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicaps ».

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **21.**

Modificazione e integrazione della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, in attuazione dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **22.**

Modifiche della legge regionale 8 maggio 1980, n. 47: « Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai consorzi dei bacini di trasporto e ai singoli comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi di trasporto non di linea ».

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **23.**

Adeguamento dell'indennità di presenza ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **24.**

Estensione al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo delle norme relative al trattamento economico contenuto nella legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1983, n. **25.**

Contributo integrativo a favore dei soggetti di cui agli articoli 19, 36 (primo biennio), 38 e 41 della legge n. 457/1978.

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **26.**

Estensione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1979, n. 2, al presidente, ai membri del comitato esecutivo e ai componenti del consiglio del comprensorio previsto dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e istituito dalla legge regionale 8 settembre 1974, n. 49.

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **27.**

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 43, concernente: « Contributi a favore delle sezioni regionali dell'Anci e dell'Upi, nonché della federazione regionale dell'Aicce e della delegazione regionale dell'Uncem ».

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **28.**

Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione della cultura veneta tra gli emigrati.

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1983, n. **29.**

Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna.

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1983, n. **30.**

Istituzione della mediateca regionale.

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1983, n. **31.**

Interventi a favore degli enti locali per l'acquisto di mezzi di sgombero della neve sulle strade di montagna.

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1983, n. **32.**

Sostituzione dei vigenti strumenti urbanistici generali. Proroga del termine fissato all'art. 106 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40.

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1983, n. **33.**

Disciplina del contenzioso amministrativo in materia di prestazioni delle unità locali socio-sanitarie.

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1983, n. **34.**

Primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-86.

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1983, n. **35.**

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica alle procedure di spesa e alle modalità di intervento di leggi regionali nei diversi settori, assunto in coincidenza con la legge regionale di approvazione del primo provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-86.

(Da 4468 a 4484)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **409**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

filosofia politica.

Art. 2.

Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

farmacognosia.

Art. 3.

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

fisiologia clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1983
Registro n. 59 *Istruzione, foglio n.* 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **410**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 28 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

patologia dell'apparato locomotore;
chirurgia della mano;
traumatologia;
semeiotica cardiovascolare;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
psicosomatica;
igiene mentale e psichiatria sociale;
neuropsichiatria geriatrica;
fisiologia clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **411.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, e successive modificazioni;

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale l'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila è stato soppresso e contestualmente trasformato in facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila statizzata con la medesima legge numero 590/1982;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università dell'Aquila ai sensi della citata legge n. 615/81;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 15 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di fisiopatologia digestiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1983
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 150

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 1983.

Modificazioni ai decreti ministeriali 3 agosto 1979 e 18 ottobre 1982 contenenti disposizioni sulla revisione dei prezzi per gli appalti e concessioni di opere di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1975, n. 2599;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 2173;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1982, numero 2732;

Vista la relazione della Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato numero A.G.3.1.020/28406 in data 9 luglio 1983;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 18 del 26 luglio 1983;

Decreta:

Art. 1.

L'undicesimo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 agosto 1979, n. 2173, già sostituito dai commi secondo e terzo dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 ottobre 1982, n. 2732, è ulteriormente sostituito dai seguenti:

« Le variazioni dei costi della mano d'opera, salvo quanto disposto al successivo comma per il settore metalmeccanico, comprensivi di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali, posti a carico dell'imprenditore dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro, nonché le variazioni dei costi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno calcolate in base alle tabelle dei prezzi compilate dalle apposite commissioni regionali istituite dal Ministero dei lavori pubblici presso i locali uffici del genio civile e, per gli elementi non contemplati nelle tabelle della regione interessata, in base ai rilevamenti di apposite commissioni nominate dal direttore generale delle ferrovie dello Stato per settori specialistici, delle quali potranno far parte rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria delle imprese interessate.

Le variazioni dei costi della mano d'opera del settore metalmeccanico, comprensivi di tutti gli elementi della retribuzione ed oneri innanzi citati, saranno calcolate sulla base di tabelle, aventi validità per tutto il territorio nazionale, compilate da un'apposita commissione nominata dal direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Le variazioni percentuali dei costi della mano d'opera, calcolate a norma dei precedenti commi del presente articolo, risulteranno dal confronto tra il costo della squadra tipo vigente alla data di riferimento revisionale, esclusi eventuali incrementi stabiliti posteriormente con effetto retroattivo, e quelli che si determineranno nei successivi periodi di esecuzione delle opere ».

Art. 2.

Restano operanti le diverse modalità di computo dei costi della mano d'opera del settore metalmeccanico previste da contratti già stipulati o posti a base di licitazioni o trattative già indette.

Roma, addì 2 agosto 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(5036)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 giugno 1983.

Impegno della somma di lire 53,5 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano - legge n. 53/82, art. 1, lettera d) (anno finanziario 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 152/80, convertito nella legge n. 298/80, con il quale si demanda al CIPE il compito di ripartire, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale, i contributi concessi, per la realizzazione di interventi urgenti nei bacini a carattere regionale, nonché di opere per le vie navigabili;

Visto l'art. 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 789/81, convertito, con modificazioni, nella legge n. 53/82, che autorizza una spesa di lire 80 miliardi, per l'anno finanziario 1983, per la realizzazione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, degli interventi nel settore delle sistemazioni idrauliche, connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Visto il proprio decreto ministeriale 14 maggio 1983, in corso di registrazione, con il quale è stato assunto un primo impegno, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di lire 26,5 miliardi, a valere sull'autorizzazione di spesa ex art. 1, lettera *d*) della sopracitata legge n. 53/82;

Vista la delibera CIPE del 19 maggio 1983, con la quale viene ripartita, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 53,5 miliardi, corrispondente alle residue quote ancora da assegnare, sull'autorizzazione di spesa ex art. 1, lettera *d*) della soprarichiamata legge n. 53/82;

Ritenuto di dover impegnare, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, quote residuali complessivamente pari alla sopracitata spesa di lire 53,5 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 53,5 miliardi, relativa a risorse finanziarie 1983, ex art. 1, lettera *d*), della legge n. 53/82, viene impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni di lire)
—	—
Valle d'Aosta	550
Piemonte	4.168
Liguria	643
Lombardia	5.013
Bolzano	1.078
Trento	960
Friuli-Venezia Giulia	1.196
Veneto	5.189
Emilia-Romagna	4.962
Toscana	3.435
Marche	2.167
Umbria	1.461
Lazio	2.074
Abruzzo	1.782
Molise	679
Campania	3.884
Puglia	3.832
Basilicata	1.771
Calabria	2.424
Sicilia	3.938
Sardegna	2.294
Totale	53.500

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7086 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 324

(4990)

DECRETO 17 giugno 1983.

Impegno della somma di lire 30 miliardi a favore della regione Marche - legge 2 maggio 1983, n. 156, art. 3 (anno finanziario 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 156, recante provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982;

Visto, in particolare, l'art. 2 della sopracitata legge n. 156/83, con il quale viene assegnato alla regione Marche un contributo complessivo di lire 100 miliardi, di cui lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984 e lire 40 miliardi per l'anno 1985, per la ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri del complesso geriatrico « Istituto nazionale di riposo e cura per anziani » e della casa di riposo per anziani « Tambroni », resi inagibili dalla frana;

Vista la legge di bilancio 28 aprile 1983, n. 133;

Vista la nota n. 135422 del 31 maggio 1983, con la quale si comunica che con decreto ministeriale del Tesoro, in corso di registrazione, viene istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'anno 1983, il cap. 7088 con una dotazione sia in termini di competenza che di cassa di lire 30 miliardi a carico del cap. 7082 che viene corrispondentemente decurtato dello stesso importo, secondo quanto disposto dal sopracitato art. 2 della legge n. 156/83;

Ritenuto di dover impegnare il contributo di lire 30 miliardi, recato dall'art. 2 della legge n. 156/83 per l'esercizio 1983;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di lire 30 miliardi, di cui all'art. 2 della legge n. 156/83, viene impegnato a favore della regione Marche per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo gravera, per l'esercizio 1983, sul cap. 7088 (di nuova istituzione) dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 322

(4988)

DECRETO 17 giugno 1983.

Impegno della somma di lire 120 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano - legge n. 53/82, art. 1, lettera b) (anno finanziario 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 152/1980, convertito nella legge n. 298/80, con il quale si demanda al CIPE il compito di ripartire, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale, i contributi concessi per la realizzazione di interventi urgenti nei bacini a carattere regionale, nonché di opere per le vie navigabili;

Visto l'art. 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 789/81, convertito nella legge n. 53/1982, che autorizza una spesa complessiva di lire 150 miliardi di cui lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1982 e lire 140 miliardi nell'anno finanziario 1983, per la realizzazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di opere idrauliche e di navigazione interna;

Vista la legge finanziaria n. 130/83;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Vista la delibera CIPE del 19 maggio 1983, con la quale viene ripartita, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma complessiva di lire 120 miliardi, per l'anno 1983, di cui lire 90 miliardi per le opere idrauliche e lire 30 miliardi per l'esecuzione di opere di navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 90 miliardi è impegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le opere idrauliche, come segue:

Regioni e province autonome	Lire
Piemonte	7.090.200.000
Valle d'Aosta	1.304.100.000
Lombardia	6.095.250.000
Veneto	4.285.350.000
Trento	2.553.750.000
Bolzano	2.957.400.000
Friuli-Venezia Giulia	2.291.850.000
Emilia-Romagna	5.950.800.000
Liguria	2.060.100.000
Toscana	7.559.100.000
Umbria	2.996.100.000
Marche	3.252.600.000
Lazio	4.365.900.000
Abruzzo	3.988.800.000
Molise	1.582.650.000
Campania	4.222.350.000
Basilicata	3.284.100.000
Puglia	4.120.650.000
Calabria	4.757.850.000
Sicilia	7.158.150.000
Sardegna	8.122.950.000
Totale	90.000.000.000

Art. 2.

La somma di lire 30 miliardi, è impegnata a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per l'esecuzione di opere di navigazione interna, come segue:

Regioni e province autonome	Lire
Piemonte	3.840.000.000
Lombardia	4.639.720.000
Veneto	10.000.280.000
Trento	333.430.000
Friuli-Venezia Giulia	333.430.000
Emilia-Romagna	5.520.000.000
Toscana	1.500.000.000
Umbria	1.500.000.000
Lazio	1.500.000.000
Campania	500.570.000
Sardegna	332.570.000
Totale	30.000.000.000

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 120 miliardi graverà, per l'esercizio 1983, sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 351

(4992)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2030/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2031/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2032/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2033/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2034/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2035/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/82, per quanto concerne i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto (prunes d'Ente).

Regolamento (CEE) n. 2036/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che fissa, per la campagna viticola 1983-84, le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione di taluni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda, nonchè l'importo dell'aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2037/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che fissa, per la campagna viticola 1983-84, le modalità d'applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati ai fini di fabbricazione dei succhi d'uva, nonchè l'importo dell'aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2038/83 della commissione, del 22 luglio 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 546/83 che stabilisce le norme relative ad una distillazione di vino da tavola a norma dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 2039/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che modifica il regolamento n. 282/67/CEE, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2040/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2041/83 della commissione, del 22 luglio 1983, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 2960/77 relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2042/83 della commissione, del 20 luglio 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia, in Italia e nel Regno Unito di tessuti di fibre tessili sintetiche (categoria 3) originari dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 2043/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che modifica il contingente supplementare per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili (categoria 12) originari della Tailandia, aperto in occasione delle fiere commerciali di Berlino del 1983.

Regolamento (CEE) n. 2044/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 2045/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2046/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2047/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2048/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2049/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2050/83 del Consiglio, del 21 luglio 1983, che conferma il regolamento (CEE) n. 873/83 della commissione che abroga le misure di salvaguardia applicabili al vasellame ed agli oggetti di uso domestico o da toletta, in gres, importati in Francia e nel Regno Unito, e che istituisce un regime di autorizzazioni automatiche all'importazione per i prodotti in oggetto originari o provenienti dalla Corea del Sud.

Pubblicati nel n. L 200 *del* 23 *luglio* 1983.

(193/C)

Regolamento (CEE) n 2051/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2052/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n 2053/83 della commissione, del 20 luglio 1983, relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 32.04 A IV della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2054/83 della commissione, del 20 luglio 1983, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 90.28 A II a) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2055/83 della commissione, del 20 luglio 1983, relativo alla classificazione di merci nelle voci 84.49 e 85.05 dela tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2056/83 della commissione, del 20 luglio 1983, relativo alla classificazione di merci nella voce 84.25 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2057/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2058/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2059/83 della commissione, del 22 luglio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2060/83 della commissione, del 25 luglio 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti.

Regolamento (CEE) n. 2061/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81 che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine

Regolamento (CEE) n. 2062/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che deroga alle norme di qualità per i porri.

Regolamento (CEE) n. 2063/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che deroga, per la campagna 1983-84, alle norme di qualità per le mele e le pere.

Regolamento (CEE) n. 2064/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che deroga, per l'inizio della campagna 1983-84, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2065/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che modifica, per la campagna 1983-84, il regolamento (CEE) n. 1641/71 che fissa le norme di qualità per le mele e le pere.

Regolamento (CEE) n. 2066/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1641/71 per quanto concerne le norme di qualità per le mele e le pere.

Regolamento (CEE) n. 2067/83 della commissione, del 25 luglio 1983, relativo al rilascio, il 30 luglio 1983, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2068/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2069/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2070/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2071/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2072/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2073/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 202 *del* 26 *luglio* 1983.

(194/C)

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2074/83 del Consiglio, del 21 luglio 1983, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonchè il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2075/83 della commissione, del 26 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2076/83 della commissione, del 26 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2077/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonchè di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 2078/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2079/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di perossido di dicumile originario del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 2080/83 della commissione, del 26 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2081/83 della commissione, del 26 luglio 1983, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 2183/81 recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2082/83 della commissione, del 26 luglio 1983, che fissa la produzione effettiva di cotone non sgranato della campagna 1982-83, nonché la percentuale dell'aiuto che gli Stati membri versano a titolo della campagna 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 2083/83 della commissione, del 26 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1339/83 che fissa, per la campagna 1983-84, i prezzi di riferimento dei limoni.

Regolamento (CEE) n. 2084/83 della commissione, del 26 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1332/83 che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo d'offerta comunitario dei limoni applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2085/83 della commissione, del 26 luglio 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, i prezzi di riferimento delle mele.

Regolamento (CEE) n. 2086/83 della commissione, del 26 luglio 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo d'offerta comunitario delle mele applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2087/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) numero 1431/82.

Regolamento (CEE) n. 2088/83 della commissione, del 25 luglio 1983, recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio durante la campagna vitivinicola 1982-83.

Regolamento (CEE) n. 2089/83 della commissione, del 25 luglio 1983, che fissa, per la campagna 1982-83, il prezzo medio del mercato mondiale, il rendimento indicativo e l'importo della diminuzione d'aiuto pagabile in Grecia per i semi di lino.

Regolamento (CEE) n. 2090/83 della commissione, del 25 luglio 1983, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 546/83, che stabilisce le norme relative a una distillazione di vino da tavola a norma dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 e modifica la riduzione dei quantitativi di vino da tavola che figurano nelle dichiarazioni e nei contratti sottoscritti.

Pubblicati nel n. L 203 *del* 27 *luglio* 1983.

(195/C)

Regolamento (CEE) n. 2091/83 della commissione, del 20 luglio 1983, che determina gli importi degli elementi mobili e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1983, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

Pubblicato nel n. L 207 *del* 30 *luglio* 1983.

(196/C)

Regolamento (CEE) n. 2092/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 435/80 per quanto riguarda gli elenchi degli Stati ACP, dei Paesi e territori (Belize, Antigua e Barbuda, Vanuatu).

Regolamento (CEE) n. 2093/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2094/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2095/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2096/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2097/83 della commissione, del 26 luglio 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2098/83 della commissione, del 26 luglio 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2099/83 della commissione, del 26 luglio 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2100/83 della commissione, del 26 luglio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2101/83 della commissione, del 25 luglio 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 16) originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 2102/83 della commissione, del 25 luglio 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Irlanda di alcuni prodotti tessili (categoria 31) originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 2103/83 della commissione, del 25 luglio 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Irlanda di alcuni prodotti tessili (categoria 74) originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 2104/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che autorizza l'organismo d'intervento tedesco a vendere quarti anteriori di bovini ai fini della loro trasformazione in conserve destinate a costituire scorte di sicurezza.

Regolamento (CEE) n. 2105/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che fisa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CEE) n. 2052/82.

Regolamento (CEE) n. 2106/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1196/81 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuto per l'apicoltura per le campagne 1981-82, 1982-83 e 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 2107/83 della commissione, del 27 luglio 1983, relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche e fichi secchi del raccolto 1981 destinati ad utilizzazioni specifiche.

Regolamento (CEE) n. 2108/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che indice una gara permanente per la vendita delle uve secche e dei fichi secchi del raccolto 1981 destinati a utilizzazioni specifiche.

Regolamento (CEE) n. 2109/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2110/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2111/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2112/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche, comprese le pesche noci, originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2113/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2114/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di prugne originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2115/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 2116/83 della commissione, del 27 luglio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la seconda gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 2117/83 della commissione, del 27 luglio 1983, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1245/83 che fissa gli importi compensativi monetari.

Pubblicati nel n. L 204 *del* 28 *luglio* 1983.

(197/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sciallerie membri di Carugo (Como), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. Arredamento di Cormons (Gorizia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 1° luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. Arredamento di Cormons (Gorizia), è prolungata al 1° ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. Arredamento di Cormons (Gorizia), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio « La Tenace » di Monte San Giusto (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Villa, con sede in Monza e sede amministrativa e stabilimento in Milano, è prolungata al 26 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Villa, con sede in Monza e sede amministrativa e stabilimento in Milano, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zincografia fiorentina, in Firenze, è prolungata al 28 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vanadium utensili, con sede in Torino e stabilimento in Villastellone (Torino), è

prolungata al 16 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vanadium utensili, con sede in Torino e stabilimento in Villastellone (Torino), è prolungata al 16 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer di Chienes (Bolzano), stabilimento di Curtarolo (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 agosto 1982 al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicme motori, in Torino, è prolungata al 7 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio Cecchi Lido & Figlio S.n.c., con sede in Prato e stabilimento a Città di Castello (Perugia), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cerfer S.r.l., con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 dicembre 1981 al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cerfer S.r.l., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 13 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cerfer S.r.l., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 13 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verbania di Città Ducale (Rieti), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Verbania di Città Ducale (Rieti), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fuselli Gianmario & C. S.n.c. di Montelupone (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 maggio 1981 al 21 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Lamoditalia, con sede in Torino e stabilimento in Mondovì (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Lamoditania, con sede in Torino e stabilimento in Mondovì (Cuneo), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previ denza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale Cardana di Ornavasso (Novara), è prolungata al 2 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale Cardana di Ornavasso (Novara), è prolungata al 2 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trali S.a.s., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bertomodes industria confezioni S.a.s., in Sandigliano (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 dicembre 1981 al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bertomodes industria confezioni S.a.s., in Sandigliano (Vercelli), è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bertomodes industria confezioni S.a.s., in Sandigliano (Vercelli), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Remmert Label S.p.a., con sede e stabilimento in S. Maurizio Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 marzo 1982 al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Remmert Label S.p.a., con sede e stabilimento in S. Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Remmert Label S.p.a., con sede e stabilimento in S. Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 19 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5023)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riattribuzione del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 597-MI »

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che, con decreto ministeriale 2 agosto 1983 è stato riattribuito il marchio di identificazione dei metalli preziosi « 597-MI », alla ditta Fusco Paolo, in Milano, esercente l'attività di fabbricante di oggetti in metalli preziosi.

(5027)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

farmacologia (ruolo professori I fascia).

UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA

Facoltà di lettere e filosofia (ruolo professori I fascia).

1) letteratura latina;
2) glottologia;
3) lingua e letteratura inglese;
4) geografia;
5) filologia bizantina;
6) filologia classica;
7) estetica;
8) paleografia e diplomatica;
9) linguistica generale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4995)

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale 30 maggio 1983, n. 5468, esecutiva a termini di legge, la S.p.a. E.V.A.M. - Sorgenti e terme del Monte Belvedere-Alpi Apuane-Massa (Massa Carrara), con sede e stabilimento di produzione nel comune di Massa (Massa Carrara), è stata autorizzata a modificare graficamente le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonteviva » ed i relativi stampati accessori (bollini). Le nuove etichette ed i relativi bollini, devono essere conformi agli esemplari allegati alla deliberazione sopracitata, della quale sono parte integrante. I recipienti dell'acqua minerale naturale « Fonteviva » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale 30 maggio 1983, n. 5469, esecutiva a termine di legge, la S.p.a. E.V.A.M. - Sorgenti e terme del Monte Belvedere-Alpi Apuane-Massa (Massa Carrara), con sede e stabilimento di produzione nel comune di Massa (Massa Carrara), è stata autorizzata a modificare graficamente l'etichetta dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Amorosa » ed il relativo stampato accessorio (bollino). La nuova etichetta ed il relativo bollino, devono essere conformi all'esemplare allegato alla deliberazione sovracitata, della quale sono parte integrante. I recipienti dell'acqua minerale naturale « Amorosa » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

(4977)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al quinto corso di preparazione per il reclutamento di impiegati civili della settima qualifica funzionale del ruolo degli architetti del Ministero dei beni culturali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del bando di concorso sopraindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, si da notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione, è stato affisso l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi il 16 giugno 1983, con l'indicazione, per ciascuno della data e della sede di colloquio (via de' Robilant, 11, presso piazzale Ponte Milvio).

Il termine per la presentazione dei certificati di cui all'art. 6 del bando scade il 18 settembre 1983.

(4680)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a otto posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Udine

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

istituto di chimica . posti 1
istituto di produzione vegetale . » 1
istituto di tecnologie alimentari . » 1

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica . » 1
istituto di fisica tecnica e tecnologie industriali » 1
istituto di meccanica teorica ed applicata . » 1
istituto di scienze della terra » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di matematica, informatica e sistemistica . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, Ufficio personale non docente, via Antonini, 8, 33100 Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(5046)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituto di fisiologia generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(5044)

Concorsi a posti di ragioniere, tecnico coadiutore e segretario presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria (sesta qualifica funzionale) presso la Scuola internazione superiore di studi avanzati di Trieste.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione tecnica rilasciata da istituti tecnici (sezione commerciale) ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da istituto tecnico commerciale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste, strada Costiera, 11, Miramare-Grignano, 34136 Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le due prove scritte avranno luogo nei giorni 5 e 6 ottobre 1983 alle ore 9 presso la sede della Scuola internazionale, strada Costiera, 11, Miramare-Grignano, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste per il calcolatore elettronico.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati da corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati, strada Costiera, 11, Miramare-Grignano, Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova scritta e la prova pratica con relazione scritta avranno luogo nei giorni 5 e 6 ottobre 1983, alle ore 16, presso la sede della Scuola internazionale superiore di studi avanzati, strada Costiera, 11, Miramare-Grignano, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di qualifica di segretario d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile di azienda o addetto alla contabilità d'azienda e corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciato dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali e legalmente riconosciute.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste, strada Costiera n. 11, Miramare-Grignano, 34136 Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le due prove scritte avranno luogo nei giorni 3 e 4 ottobre 1983, alle ore 9, presso la sede della Scuola internazionale, strada Costiera, Miramare-Grignano, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

(5043)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 24, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 settembre 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 22 settembre 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 23, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 ottobre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 6 ottobre 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 52, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 settembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 settembre 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso il Policlinico universitario A. Gemelli, aula Brasca, quarto piano, zona Aule, largo A. Gemelli n. 8, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 ottobre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 4 ottobre 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 settembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 21 settembre 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 settembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 30 settembre 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85-*bis*, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 settembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 22 settembre 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 111, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 settembre 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 23 settembre 1983, ore 9,30.

(5042)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personal sanitario presso l'ospedale mauriziano di Torino

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale mauriziano di Torino, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
trentadue posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(337/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario presso gli ospedali mauriziani di Lanzo e Valenza.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

quattro posti di infermiere professionale presso l'ospedale mauriziano di Lanzo (il numero dei posti è elevato a dodici);
cinque posti di infermiere professionale presso l'ospedale mauriziano di Valenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(338/S)

OSPEDALE « RONZONI - PRINCIPESSA JOLANDA »-S. PAOLO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di capo sala;
due posti di ostetrica;
un posto di puericultrice;
dieci posti di vigilatrice d'infanzia;
venticinque posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(336/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 234 del 26 agosto 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto « Giannina Gaslini » - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, in Genova-Quarto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione tecnica.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832360)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.